

C.N.D.C.E.C. REGISTRO UFFICIALE 0006755 - 14/06/2011 - USCITA Allegati : 0



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

FM/COO:cr

Roma, 13 GIU. 2011

Spett. le Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro Via A. Da Ventura, 2 61100 Pesaro

<u>Inviato a mezzo e-mail</u>

Oggetto: PO 166/2011 - Utilizzo conversazione registrata come prova nel procedimento disciplinare

Con riferimento al Vostro quesito del 13 maggio u.s. (ns. prot. 5699 del 17.05.2011), con cui si richiede se l'Ordine possa prendere in considerazione, come prova a carico di un iscritto, la registrazione di una conversazione tra quest'ultimo ed altre persone - della quale è stata prodotta la trascrizione mediante la perizia giurata di un tecnico - tra le motivazioni a sostegno di un esposto pervenuto nei confronti del suddetto professionista, si osserva quanto segue.

L'art. 15 della Costituzione statuisce l'inviolabilità e la segretezza di ogni forma di comunicazione e che la limitazione delle comunicazioni può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge.

La normativa in tema di intercettazioni dà attuazione all'esigenza costituzionale di cui all'art. 15 sopra indicato che, pur non sottovalutando l'inderogabile dovere dello Stato di prevenire e reprimere i reati, prevede l'attuazione di tale dovere nell'assoluto rispetto di particolari cautele dirette a tutelare l'inviolabilità della libertà e della segretezza delle comunicazioni. Gli artt. 266 e ss. c.p.p., infatti, fissano i limiti in cui è ammessa la ricerca della prova per mezzo dello strumento captativo, stabiliscono i presupposti -"quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini", art. 267 c.p.p. - e le forme dei provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni (decreto motivato), disciplinano lo svolgimento delle operazioni, i modi di acquisizione e conservazione della relativa documentazione, l'utilizzabilità dei risultati in altri procedimenti e prevedono, infine, sanzioni processuali per la violazione delle regole.

Ciò posto, si osserva altresì che l'art. 2712 c. c. stabilisce che "Le riproduzioni....le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime". Pertanto la registrazione fonografica in argomento ha valore di prova piena solo ove riconosciuta dal soggetto contro la quale è prodotta.

Applicando in via analogica tali norme al caso di specie, si ritiene che, in difetto della sopra indicata autorizzazione dell'Autorità giudiziaria o del riconoscimento da parte del soggetto interessato, non possa considerarsi ammissibile la registrazione fonografica della conversazione come mezzo di prova nel procedimento disciplinare.

Con i migliori saluti

Il Direttore Generale f. f. Francesca Maione